

COPIA



COMUNE DI MATTIE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: SEGRETERIA

N. 43
del
27/12/2015

Responsabile del Servizio:

CASEL Luigi

OGGETTO :

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD) -ANNO 2015- .

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di dicembre, nella sede comunale, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 26 ottobre 1998, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 165, commi 8, 9. art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

VISTI i decreti del Sindaco n. 1 e 2 in data 4 gennaio 2016
adotta la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE n. 43 del 27 dicembre 2015

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2015.

Il sottoscritto CASEL Luigi, responsabile dell'area amministrativo-contabile del Comune di Mattie;

Visti per il comparto Regioni e Autonomie Locali:

- il CCNL in data 31.3.1999 che ridisegna il sistema di classificazione del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, a valere dall'1.4.1999;
- il CCNL in data 1.4.1999 relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 1998 - 1999;
- il CCNL in data 14.9.2000 successivo a quello del 1.4.1999 (cosiddette code contrattuali);
- il CCNL in data 5.10.2001 per il biennio economico 2000 - 2001;
- il CCNL in data 22.1.2004 per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002 - 2003;
- il CCNL in data 9.5.2006 per il biennio economico 2004 - 2005;
- il CCNL in data 11.4.2008 per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006 - 2007;
- CCNL in data 31.7.2009 per il biennio economico 2008/2009;

Richiamato in particolare l'art. 31 del CCNL 22.1.2004 che, in riferimento al Fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 (Fondo Risorse Decentrate), dispone che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e del sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

Considerato che:

- le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi degli art. 31, 32 e 34 del CCNL 22/01/2004;
- l'attività di costituzione del Fondo Risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Rilevato che la vigente disciplina contrattuale distingue le risorse decentrate nelle due seguenti categorie:

- **risorse decentrate stabili**, costituite dal fondo "consolidato", sono quelle aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, come determinate nell'anno 2003, secondo la previgente normativa contrattuale e più specificatamente le risorse individuate dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999 comma 1 lett. a), b), c), f), g), h), i), j) e l), dallo stesso art. 15 comma 5 per gli effetti derivanti dall'incremento di posti nella dotazione organica dell'Ente, dall'art. 4 commi 1 e 2 del CCNL 5.10.2001, dall'art. 14 comma 4 del CCNL 1.4.1999, nonché dalle integrazioni previste dall'art. 32 commi 1 e 2 del CCNL 22.1.2004, dall'art. 4 comma 1 del CCNL 9.5.2006 e dall'art. 8 comma 2 del CCNL 11.4.2008, fatte salve le deroghe espressamente previste dallo stesso sistema contrattuale;
- **risorse decentrate variabili**, aventi carattere di eventualità e variabilità, sono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999 comma 1 lett. d), e), k), m) e n), comma 2, comma 4, comma 5 per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, dall'art. 4 commi 3 e 4 del CCNL 5.10.2001, dall'art. 4 comma 2 del CCNL biennio economico 2004/2005;

Dato atto che relativamente alle risorse stabili si tratta di riproposizione annuale del valore preconstituito fatti salvi la riduzione di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 ed il controllo di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 16/2014 e pertanto, non essendovi margini di apprezzamento discrezionale, si rimanda alla quantificazione già operata e descritta nella prima parte del documento costitutivo del Fondo allegato al CCDI relativo alla ripartizione del FES 2014 con una variazione in aumento relativa all'obbligatorio inserimento delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2 del CCNL 22/01/2004;

Dato atto che, relativamente alle risorse variabili, il CCNL 1.4.1999 all'art. 15 prevede:

comma 2 *“In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza”*.

Considerato pertanto che l'incremento fino all'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999, riconfermato dall'art. 31 comma 3 del CCNL 22.1.2004, avendo carattere di variabilità deve essere valutato e deciso di anno in anno dai singoli enti in base alle disponibilità di bilancio;

Richiamati:

- l'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 3 comma 121 della L. 244/2007, dall'art. 14 comma 10 del D.L. 78/2010 e dall'art. 4 ter comma 11 del D.L. 16/2012 convertito nella L. 44/2012, che impone agli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, come nella fattispecie di questo Comune, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010, che stabilisce *“ A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo....”*;
- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.4.2011, relativa alle modalità di calcolo delle eventuali riduzioni dei Fondi per gli anni 2011, 2012 e 2013 che, per quanto riguarda la **riduzione del fondo**, afferma che: *“... la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo ...”*;
- l'art. 4 del D.L. 16/2014 che convertito nella L. 68/2014, che fornisce gli strumenti necessari alla verifica del rispetto dei vincoli disponendo che: *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli..”*;
- la circolare 12 maggio 2014 n. 60 dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e degli Affari regionali e P.A. che ha fornito chiarimenti circa le modalità attuative dell'art. 4 del D.L. 16/2014 sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabilendo in particolare che tutte le amministrazioni locali dovendo verificare, prima della scadenza dei termini di prescrizione, la costituzione dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa affinché corrispondano ai vincoli dettati dal legislatore e dai contratti nazionali, nel caso riscontrino errori che hanno determinato una illegittima erogazione, devono procedere al recupero delle somme illegittimamente erogate;
- **la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 del 8.5.2015 che impartisce le istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare a partire dal 2015 ai fondi per la contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni introdotte con la L. n. 147/2013;**

Evidenziato che, in relazione al succitato art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/ 2010 convertito nella L. 122/2010 e nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, il Fondo ha subito negli anni passati modifiche per il riassorbimento delle disponibilità che si sono create a seguito cessazioni dal servizio

per effetto di una cessazione avente decorrenza 31/12/2012 e un successivo inserimento avente decorrenza 01/10/2013 con impiego di 4 ore fino al 31/12/2014 e di 24 ore fino al 31/12/2014. Situazione che ha provocato una diminuzione media di personale 2013 in riferimento al 2012 di 0,44 unità corrispondente a una riduzione di fondo pari al 8,80% e un successivo aumento medio di personale 2014 in riferimento al 2013 di 0,29 unità corrispondente a un aumento del fondo pari al 6,36%, come risulta dai CCDI sottoscritti ed in particolare dal CCDI per la distribuzione del FES 2013 e FES 2014 (ALLEGATI "B" e "C");

Rilevato che dal 1 gennaio 2015 non si applicano più le disposizioni dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 che fissavano il tetto del fondo per le risorse decentrate in quello del 2010 ed imponevano la riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio e, come si rileva dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 del 8.5.2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti il fondo
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 in applicazione del limite relativo all'anno 2010 e della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010;

Sottolineato pertanto che dal 1.1.2015 viene riproposto il fondo 2014 confermando le riduzioni effettuate nei precedenti anni ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, così come stabilito nella succitata circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20/2015;

Premesso che:

- in data 13 agosto 2015, con deliberazione n.30, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed i documenti connessi;
- in relazione al disposto dell'art. 169 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e all'art. 24 del vigente Regolamento comunale di contabilità, la G.C. con deliberazione n. 43 del 19 agosto 2015 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il corrente anno 2015 ed ha individuato le risorse e gli obiettivi affidati al Responsabile dell'area amministrativo-contabile, fra i quali il fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

Visto il prospetto ALLEGATO "D" da cui deriva l'applicabilità degli articoli 32, comma 2, del CCNL 22/01/2014 e n. 4 comma 1, del CCNL 09/05/2006 essendo il rapporto Spese di Personale /Entrate correnti per il 2014, pari al 32,65% e quindi inferiore al 39%;

Preso atto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 6 bis del D.Lgs. 20/03/200 n. 165, come introdotto dall'articolo 22, comma 2, della Legge 18/06/2009 n. 69 in merito all'obbligo di riduzione dei fondi della contrattazione in caso di soppressione o riduzione di servizi;

Appurato che la G.C. con deliberazione n. 43 del 19 agosto 2015, ha formulato le seguenti linee di indirizzo e direttive per la quantificazione del fondo per le risorse decentrate 2015:

- mantenimento dell'incremento fino all'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999, riconfermato dall'art. 31 comma 3 del CCNL 22.1.2004, nelle risorse variabili;
- conferma della riduzione effettuata nel 2013 riposizionata in rapporto all'aumento effettuato nel 2014 relativamente alla parte stabile per il riassorbimento delle disponibilità che si sono create a seguito cessazioni/aumenti dal servizio negli anni precedenti (circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 del 8.5.2015);
- integrazione della parte variabile del fondo di €.859,37 di cui all'art. 15 c. 5 del CCNL 1/4/99 per progetto viabilità e manutenzione aree pubbliche nel periodo invernale da destinare all'operaio addetto alla realizzazione della parte operativa del progetto che prevede una maggiore articolazione dell'orario di servizio giornaliero;
- non previsione di progressioni orizzontali;

- conferma degli istituti ex art. 17 del CCNL 1.4.1999 così come previsti nei precedenti CCDI (indennità di rischio, particolari responsabilità ecc ...);
- applicazione della metodologia stabilita nell'accordo raggiunto a livello di gestione associata e sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 12.7.2011, per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti al fine della liquidazione della produttività;

Visto il prospetto (ALLEGATO "A"), predisposto dal Responsabile dell'area Amministrativo contabile che quantifica, secondo le norme vigenti e le direttive della G.C., la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2015, comprensivo nelle risorse variabili dell'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 (€1.004,68), e dell'integrazione di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999 (€859,37), nonché della riduzione consolidata di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (€ 268,41), suddiviso tra **risorse stabili** calcolate in **€ 9.064,72** e **risorse variabili** calcolate in **€ 1.864,05** per un totale complessivo delle risorse disponibili pari ad **€10.928,77**;

Visto il parere del Revisore dei Conti Dr.sa DI VECE Lidia sul *controllo della compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e di certificazione degli oneri* (art. 4 comma 3 del CCNL 22/01/2004);

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di quantificare la consistenza del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015 nell'importo di **€ 10.928,77** di cui **€ 9.064,72** per la parte stabile ed **€ 1.864,05** per la parte variabile, (non individuando per l'anno 2015 compensi incentivanti la progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), come da prospetto redatto dal Responsabile dell'area Amministrativo contabile allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'importo è comprensivo **dell'incremento dell'1,2% del monte salari 1997** previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 riconfermato dall'art. 31 comma 3 del CCNL 22.1.2004 per **€1.004,68, della integrazione di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99** per **€ 859,37 e della riduzione consolidata prevista dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010** per **€268,41 (-787,41 + 519,00)** , quantificata in esecuzione della circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.4.2011 in considerazione delle modifiche nella dotazione organica avvenute nel corso degli anni 2013 e 2014 per cessazione 2013 e inserimento parziale 2014;
4. di imputare la spesa complessiva di **€ 10.928,77** sugli appositi capitoli delle spese inerenti il salario accessorio del personale del Bilancio di Previsione 2015, aventi la dovuta disponibilità;
5. di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati i limiti previsti dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
6. di dare atto che per la distribuzione e liquidazione del succitato FES si applicherà la metodologia stabilita nell'accordo per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, raggiunto a livello di gestione associata e sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 12.7.2012;

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

(CASEL Luigi)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal _____

N. registro pubblicazione _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi del primo comma dell'art. 49 e del quarto comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Impegno n. _____

Mattie, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CASEL Luigi

=====